

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 30 luglio 1998. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi Castellani.

La seduta comincia alle 13,40.

Schema di decreto legislativo recante la « Istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale », in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso, da ultimo, nella seduta di martedì 28 luglio 1998.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 1, ricordando che il punto 3) della premessa della proposta di parere ribadisce la necessità di provvedere in tempi rapidi alla riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria in primo luogo allo scopo di migliorarne il funzionamento e l'efficacia anche in ordine alla riduzione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 1.

Quanto all'emendamento Bonato 2, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, fa presente che è del tutto inusuale che le Commissioni parlamentari competenti discutano preventivamente gli indirizzi emanati dal Ministro delle finanze in materia di studio e consulenza. Propone, pertanto, che gli indirizzi suddetti siano semplicemente trasmessi alle Commissioni parlamentari.

Concorde il presentatore, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Duva 3, proponendo così di sostituire al punto 1) della proposta di parere l'espressione « valuti il Governo l'opportunità » con la seguente: « segnala al Governo la necessità ».

La Commissione approva l'emendamento Duva 3 nella formulazione proposta dal relatore.

Quanto all'emendamento Bonato 4, il Sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi CASTELLANI fa presente che si tratta di un emendamento che introduce un elemento di rigidità, non chiarendo se la percentuale del trenta per cento si riferisca a tutti i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione o solo ai soggetti liberi professionisti.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Bonato 4, ritenendo indifferente la provenienza del soggetto membro del servizio una volta stabilita l'incompatibilità con altre funzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Bonato 4.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 5, su cui il relatore esprime parere contrario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalla votazione sull'emendamento Bonato 4, l'emendamento Frattini 6, su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cerulli Irelli 7 e 8, proponendo di eliminare all'emendamento 7 il riferimento alla durata dei due anni.

La Commissione approva l'emendamento Cerulli Irelli 7 nella formulazione proposta dal relatore e l'emendamento Cerulli Irelli 8.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara precluso l'emendamento Frattini 9 a seguito della votazione dell'emendamento Cerulli Irelli 8, visto che affronta la medesima questione proponendo una soluzione radicalmente diversa.

Quanto agli emendamenti Frattini 10 e Bonatesta 11, di analogo contenuto, relativi alla incompatibilità con altre funzioni degli incarichi a tempo parziale per gli ispettori assegnati alla sezione studi e ricerche, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, si rimette alla Commissione.

Il deputato Franco BONATO rileva che l'intenzione del legislatore è quella di acquisire nel mercato esperti che non sarebbero disponibili se vincolati al pieno impiego. Pur partendo da una critica alla

norma, crede che lo spazio per incarichi a tempo parziale per tali tipi di figure possa essere riconosciuto.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che non sorgono problemi se si riconosce ai membri dell'Ufficio studi uno stato differenziato. Diversa è la questione se si prevede — come fa il provvedimento — che i componenti della sezione studi siano individuati tra i cinquanta ispettori. È prevista la mobilità tra le due sezioni: ne deriva l'unicità dello stato giuridico. Se così è, è giusto escludere la possibilità di incarichi a tempo parziale anche per i membri della sezione studi.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, rileva che un ufficio studi che si priva della possibilità di avvalersi di professionalità forti rappresenta un problema. Per tale motivo proponeva nella relazione un'autonomia più marcata della stessa sezione studi del SECIT.

Il senatore Antonio DUVA si domanda se la potenziale contraddizione non possa essere superata prevedendo l'emanazione da parte del Ministro di direttive rivolte a salvaguardare la riservatezza dei dati e i possibili conflitti di interesse per i componenti della sezione studi.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi CASTELLANI fa presente che alla unicità dello stato giuridico dei componenti delle due sezioni del SECIT corrisponde una diversità di funzioni. Il provvedimento prevede la possibilità di avere all'interno della sezione studi professionalità esistenti sul mercato che non per questo devono avere i caratteri di terzietà propri dei membri della sezione controlli.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO fa presente che il problema si porrebbe diversamente se vi fossero procedure che limitassero le funzioni degli ispettori a tempo parziale all'ambito della sezione studi ed analisi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che anche eliminando la transitabilità tra le due sezioni, non si risolverebbe il problema visto che restano aperte le due questioni del Comitato di coordinamento e della terna del direttore. Se poi si intende impedire che i membri della sezione studi non partecipino né al comitato di coordinamento né alla terna del direttore, allora si finirebbe per creare una sezione studi sostanzialmente autonoma e separata.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritiene fondamentale accogliere il divieto dell'incompatibilità, altrimenti si dovrebbe alterare tutta la struttura del decreto. Qualora il problema diventasse quello del coordinamento, si potrebbe pensare ad una norma che vieti di inserire nel comitato, come rappresentanti della sezione studi, soggetti con incarichi a tempo parziale. In tal modo si eviterebbe il rischio di un conflitto di interessi.

Il senatore Antonio DUVA fa notare che il decreto disciplina la sfera dell'incompatibilità per i membri della sezione studi senza prevedere che essi non facciano parte del comitato di coordinamento.

Il deputato Raffaele MAROTTA fa presente che mentre non è contestabile l'intenzione del Ministro di avere nell'ambito del suo dicastero un ufficio studi, è contestabile che ciò avvenga con decreto legislativo ed in una diversa struttura del SECIT disciplinata con legge e con compiti definiti di controllo. La Commissione è tenuta ad osservare i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 12, lettere g), p) ed r) della legge n. 59 del 1997. Considerando tali principi, emerge l'estraneità ad essi dell'istituzione dell'ufficio studi all'interno del SECIT. Se si decide di mantenere la denominazione ispettori e di non inserire quella di esperti e se il Governo decide che i membri della sezione studi siano sempre ispettori, vuol dire che il Governo è consapevole che facendo diversamente non osserverebbe la delega. Sot-

tolinea, pertanto, il suo fermo dissenso sul provvedimento, che è del tutto fuori dalla delega e crea un organismo giuridicamente ibrido, intaccando la natura e le finalità legislative dell'attuale SECIT.

Il senatore Michele BONATESTA concorda con le considerazioni del Presidente. Se è vera la volontà del Governo di affrontare in maniera nuova i temi dell'evasione fiscale, occorre che il Governo abbia il coraggio di uscire dai sistemi che possono provocare equivoci.

Il deputato Valter BIELLI fa presente che il rischio di un conflitto di interessi c'è e deve essere ben valutato. È altrettanto chiaro che il Governo ha la necessità di utilizzare personalità a tempo parziale. Ritiene, pertanto, che l'incompatibilità dovrebbe configurarsi solo nel caso in cui vi sia l'esercizio della funzione di controllo ed ispettiva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che dalla discussione emerge l'opportunità di espungere la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone pertanto di accogliere gli emendamenti Frattini 10 e Bonatesta 11 con la seguente formulazione: «sopprimere la lettera g) dell'articolo 3, comma 1, riaffermando che i componenti del servizio devono svolgere a tempo pieno le loro attività, considerata l'unicità dello stato giuridico di tutti i componenti».

Concordi i presentatori degli emendamenti, la Commissione approva la nuova formulazione.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Duva 12.

La Commissione approva l'emendamento Duva 12.

Il deputato Franco BONATO, su invito del relatore, ritira il suo emendamento 13.

Il senatore Antonio DUVA, su invito del relatore, ritira il suo emendamento 14.

Quanto all'emendamento Marotta 15, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritiene già contenute nel parere le osservazioni della prima parte dell'emendamento ed esprime parere contrario sulla seconda parte.

La Commissione respinge la seconda parte dell'emendamento Marotta 15.

Il senatore Michele BONATESTA, intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, fa presente che il Governo, con il provvedimento in esame, non compie un atto di incisiva riforma dell'amministrazione finanziaria, né ne pone le premesse così come previsto dalla legge delega, soprattutto da un punto di vista strutturale. Non sono ravvisabili, infatti, ristrutturazioni organizzative tali da conferire un nuovo assetto funzionale del settore interessato.

Il previsto accorpamento tra gli uffici che già svolgono attività di accertamento, verifica e programmazione della lotta all'evasione e di studio e analisi economico-fiscale attualmente distribuiti all'interno dell'amministrazione, così come concepito non consentirà altro che un rafforzarsi del vincolo di tali attività con l'esecutivo, privandole di fatto di quella necessaria

indipendenza che dovrebbe caratterizzarne le competenze. Dichiara pertanto voto contrario sulla proposta di parere depositata dall'onorevole Manzini. Prende inoltre atto, con soddisfazione, dell'accoglimento da parte della Commissione dell'emendamento proposto relativo agli ispettori « a tempo parziale » con incarichi di consulenze e studio.

Considerando le sue perplessità sull'accoglimento del contenuto dell'emendamento da parte del Governo, conferma il voto contrario per un atto che, in effetti ed in ogni caso, non rappresenta una riforma incisiva del modo di operare dell'amministrazione finanziaria.

Il deputato Raffaele MAROTTA dichiara il suo voto nettamente contrario sulla proposta di parere del relatore, ribadendo l'inopportunità di utilizzare il decreto legislativo in attuazione della legge delega n. 59 del 1997 per istituire un ufficio studi all'interno del SECIT.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14,50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la « Istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
DEPUTATO PAOLA MANZINI**

La Commissione

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale (SECIT);

considerata la necessità di procedere attraverso un quadro d'insieme all'opera di riordino, razionalizzazione, soppressione o fusione delle funzioni dei ministeri;

ferma restando la necessità di provvedere in tempi rapidi alla riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria in primo luogo allo scopo di migliorarne il funzionamento e l'efficacia anche in ordine alla riduzione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale;

rilevato, tuttavia, il carattere particolare dell'intervento normativo relativo

alla struttura del SECIT già oggetto della legge n. 146 del 1980 nonché la natura differenziata della struttura del suddetto servizio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di mantenere l'attuale denominazione del Servizio nonché la denominazione di ispettori riferita ai suoi componenti;

2) eliminare, all'articolo 4, lettera A, la parola « fondamentale »;

3) si ritiene necessario uniformare lo stato giuridico degli ispettori (o esperti) alla disciplina generale così come configurata dal decreto legislativo n. 80 del 1998 anche per quanto riguarda la durata dell'incarico, ritenendo eccessivo il termine di sette anni.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI

Alla premessa, aggiungere in fine il seguente capoverso:

Rilevato che il Governo avrebbe potuto, assai più ragionevolmente ed opportunamente, riordinare prima il sistema degli organi di amministrazione e controllo, e solo contestualmente o successivamente proporre una riforma di uffici e servizi di diretta collaborazione con il Ministro, il cui assetto dipende dal modello organizzativo delle strutture amministrative generali.

1. Frattini.

Premettere al punto 1, il punto 01:

01. Prevedere che gli indirizzi emanati al servizio dal Ministro delle finanze, siano preventivamente discussi dalle Commissioni parlamentari competenti.

2. Bonato, Marchetti.

Al punto 1) sostituire l'espressione: valutati il Governo con: segnala al Governo.

3. Duva.

Inserire dopo il punto 1, il punto 1-bis:

1-bis. Stabilire una percentuale non superiore al 30 per cento destinata ad essere ricoperta dai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione.

4. Bonato, Marchetti.

All'articolo 1, comma 1, inserire:

Lo schema di decreto attribuisce al Servizio compiti di studio, analisi e proposta in materia di politica economica.

All'affidamento di tali competenze avrebbe dovuto corrispondere, e risulta che in tale direzione l'amministrazione si era in precedenza orientata, la contemporanea ed esplicita soppressione dell'ufficio centrale del segretario generale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge n. 358 del 1991, si occupa delle stesse materie ora attribuite al nuovo Organismo. La difforme soluzione adottata è oggettivamente contraria ai principi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera e) della legge n. 59 del 1997, i quali, tra l'altro, postulano l'esigenza di eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti; non si comprende, peraltro, come l'invariato contingente di ispettori (n. 50) possa assicurare pari efficacia di azione e di risultati in entrambe le attività.

La Commissione ritiene pertanto che dall'articolo 1 debba essere espunto ogni riferimento ai compiti di studio e ricerca.

5. Frattini.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), inserire:

Il provvedimento, modificando l'attuale criterio, attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare la suddivisione dei componenti del servizio rispetto alle aree di provenienza (magistrature, pubblica amministrazione e privati). Occorre, ipotizzando ad esempio un equi-

librio paritario tra le diverse componenti, che il criterio di suddivisione e i limiti proporzionali di ciascuna componente siano determinati dalla norma, onde escludere rischi di pericolosi squilibri.

6. Frattini.

Dopo il punto 2 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale, per una durata di due anni ».

7. Cerulli Irelli.

Dopo il punto 2 della proposta di parere, inserire il seguente punto:

2-bis) All'articolo 3, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo sostituire le parole « Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione » con le parole « La sezione per l'attività di controllo dipende direttamente dal direttore del servizio. La sezione per le attività di studi ed analisi economico-scientifiche è coordinata da un esperto nominato dal Ministro nell'ambito degli esperti assegnati alla sezione stessa ».

8. Cerulli Irelli.

All'Articolo 3, comma 1, lettera c) inserire:

La Commissione ha perplessità sulla disposizione che regola le competenze del direttore del servizio e quelle del coordinatore della 2^a sezione interna.

A parte, infatti, la decisione di prevedere un direttore avente appena le funzioni di un capo ufficio (di IX livello funzionale o al massimo dirigente di 2^a fascia) in quanto si occuperebbe sostanzialmente solo dell'amministrazione del

personale, dei fondi stanziati in bilancio, dei compensi accessori e della « diramazione » delle delibere del Comitato di coordinamento, resta fin troppo agevole prevedere i notevoli conflitti e le indesiderabili tensioni con il coordinatore della 2^a sezione, tenuto conto che, paradossalmente, quest'ultimo è scelto direttamente dal Ministro e peraltro senza la procedura prevista viceversa per il direttore (selezione all'interno di una terna indicata, a scrutinio segreto, dagli esperti appartenenti al Servizio).

9. Frattini.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), inserire:

La Commissione rileva che tale disposizione, formulata in termini apparentemente poco comprensibili e con un rinvio a normativa di ben diverso oggetto, consente che i componenti del servizio centrale assegnati alla seconda sezione svolgano attività a tempo parziale. Appare sicuramente inopportuna la possibilità, offerta agli esperti appartenenti alla 2^a Sezione, di esercitare anche attività professionali o di consulenza o ricoprire uffici pubblici, considerando che essi, all'atto della nomina, entrano a far parte di un delicato Organismo pubblico e vengono conseguentemente a contatto con notizie, fatti e persone la cui conoscenza o frequentazione potrebbe, da un lato, danneggiare gravemente contribuenti o soggetti terzi e, dall'altro, assicurare vantaggi, economici o di altra natura, agli esperti stessi od altre persone. Ritiene perciò la Commissione che la lettera g) vada soppressa, riaffermando che i componenti del servizio centrale devono svolgere a tempo pieno le loro attività.

10. Frattini.

Si evidenzia che dalla struttura normativa proposta dal legislatore dovrebbe emergere la volontà di affrontare in ma-

niera nuova e radicale i terni di riforma fiscale e la piaga dell'evasione.

Ciò che suscita perplessità è il fatto che le modifiche proposte dal provvedimento alla legge n. 146 del 1980 e in particolare quelle previste dall'articolo 3 non sembrano poter raggiungere tale obiettivo, dal momento che prevale la volontà di esercitare un controllo politico, cioè strettamente legato all'esecutivo, sull'istituendo servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale.

Le modifiche proposte al secondo comma dello stesso articolo 11 che attengono alle funzioni di coordinatore della seconda sezione per le attività di studi e di analisi e che vengono assegnate dal Ministro delle finanze ad un esperto appartenente a detta sezione, implicano quindi, necessariamente, un vincolo fiduciario con il vertice politico in carica.

La seconda sezione oltretutto, come evidenziato dalla stessa relazione del Governo, è comunque collegata e interagente con la prima sezione che invece esercita un ruolo ispettivo, l'apparato nel suo complesso avrà di fatto delle inevitabili aree di influenza comune.

La normativa potrebbe quindi prestarsi ad una interpretazione ambigua, secondo la quale sarebbe lecito supporre che la seconda sezione e in particolare il suo coordinatore possano interferire in modo diretto con le funzioni ispettive.

Oltretutto, il coordinatore, restando in carica per sette anni, può trovarsi ad essere nominato da un governo e poi continuare ad essere operativo con un altro esecutivo al quale evidentemente non è più legato da un vincolo fiduciario.

Si ritiene altresì inopportuno quanto previsto dall'integrazione del settimo comma dello stesso articolo 11 in merito alla possibilità da parte degli esperti, con incarico a tempo parziale e appartenenti alla sezione di controllo, di esercitare incarichi di consulenza e di studio, dal momento che ciò non può evitare la possibilità che tali incarichi possano essere svolti per le stesse aziende successivamente sottoposte ad accertamento.

Si ritiene opportuno quindi, in tema di incompatibilità, estendere il divieto previsto per gli esperti di esercitare attività professionali e di consulenza, nonché di ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, anche agli esperti a tempo parziale, assegnati alla seconda sezione.

11. Bonatesta, Magnalbò.

Al punto 3) sopprimere l'inciso: (o esperti).

12. Duva.

Aggiungere al punto 3 il seguente punto:

L'incarico di esperto non può essere ricoperto dallo stesso soggetto per più di un mandato.

13. Bonato, Marchetti.

Aggiungere il seguente punto:

4) Considerando che già oggi i singoli ispettori sono scelti e nominati su proposta del Ministro delle finanze, così come il direttore del servizio (sulla base di una terna indicata dal collegio degli ispettori stessi), si raccomanda di evitare che all'interno dei gruppi in cui operano gli ispettori si creino delle strutture rigidamente compartimentate con vertici nominati dal Ministro stesso in quanto ciò potrebbe provocare riflessi negativi sulla coesione operativa del Servizio.

14. Duva.

Alla proposta di parere, di cui sopra, pare necessario apportare, segnatamente con riferimento agli articoli 1 e 3 dello schema di decreto legislativo in questione, emendamenti nel senso che il provvedimento legislativo conservi al « Servizio » istituito con l'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, l'originaria denominazione di « Servizio centrale degli ispettori tributari » ed ai componenti la denominazione di ispettori, nonché nel senso che, in esso, sia soppressa la parte con-

cernente la istituzione *ex novo* di una Sezione del servizio per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere *0a)* e *d-bis)* e del secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 145 del 1980, come si pretende di modificare con il decreto legislativo in questione, tenendo conto dell'oggetto della delega di cui alla legge n. 59 del 1997, articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e articolo 12, lettere *g)*, *p)* ed *r)*, e

dovendosi, nell'esercizio della delega, provvedere semplicemente a protezione il servizio istituito con la legge n. 145 del 1980, a metterlo in condizione di assolvere, in modo più penetrante ed incisivo, il suo vero ed unico compito, che è quello di effettuare verifiche e controlli, per combattere e contrastare evasione ed elusione.

15. Marotta.

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale (SECIT);

considerata la necessità di procedere attraverso un quadro d'insieme all'opera di riordino, razionalizzazione, soppressione o fusione delle funzioni dei ministeri;

ferma restando la necessità di provvedere in tempi rapidi alla riorganizzazione della amministrazione finanziaria in primo luogo allo scopo di migliorarne il funzionamento e l'efficacia anche in ordine alla riduzione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale;

rilevato, tuttavia, il carattere particolare dell'intervento normativo relativo alla struttura del SECIT già oggetto della legge n. 146 del 1980 nonché la natura differenziata della struttura del suddetto servizio;

tenuto conto delle osservazioni espresse dalla VI Commissione finanze della Camera dei Deputati in data 23 luglio 1998;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

precisare alla lettera 0a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 146 del 1980 come introdotta all'articolo 1 del provvedimento in esame che gli indirizzi stabiliti dal Ministero delle finanze sono previamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti;

segnala al Governo la necessità di mantenere l'attuale denominazione del Servizio nonché la denominazione di ispettori riferita ai suoi componenti;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « gli ispettori sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale »;

all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole « Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate alla stessa sezione » con le parole: « La sezione per l'attività di controllo dipende direttamente dal direttore del servizio. La sezione per le attività di studi ed analisi economico-scientifiche è coordinata da un ispettore nominato dal Ministro nell'ambito degli ispettori assegnati alla sezione stessa »;

sopprimere la lettera g) dell'articolo 3, comma 1, riaffermando che i componenti del servizio devono svolgere a tempo pieno le loro attività, considerata l'unicità dello stato giuridico di tutti i componenti;

eliminare, all'articolo 4, lettera A, la parola « fondamentale »;

si ritiene necessario uniformare lo stato giuridico degli ispettori alla disciplina generale così come configurata dal decreto legislativo n. 80 del 1998 anche per quanto riguarda la durata dell'incarico. In conseguenza deve essere soppressa la norma che stabilisce per legge la durata del mandato (articolo 10, comma 4, della legge n. 146 del 1980).